



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

> COMUNE DI AGGIUS  
PEC

**Oggetto: Parere in merito alla necessità di pagamento del costo di costruzione per la realizzazione di basamenti per tralicci di pale eoliche.**

Con nota pervenuta al n. 8368 del 01.03.2018 il Comune in indirizzo chiede chiarimenti in merito alla obbligatorietà o meno dell'applicazione del costo di costruzione previsto dal DM 10.05.1977 (ora art.17 del DPR 380/01) per la realizzazione di basamenti di calcestruzzo fungenti da ancoraggio per pali a traliccio destinati, presumibilmente, a ospitare pale eoliche.

Si premette, anzitutto, che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito dell'ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Si precisa, altresì, che la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta.

Pertanto, entro i limiti sopra specificati e ferma la competenza del soggetto richiedente all'assunzione delle proprie determinazioni in merito a quanto richiesto, si rappresenta quanto segue.

Nell'ordinamento giuridico vige la regola generale dell'onerosità del permesso di costruire.

Si tratta di un principio introdotto dall'articolo 1 della legge 28.01.1977, n. 10 –in base al quale *“Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi [...]”*, oggi sancito dall'articolo 11, comma 2, del DPR n. 380 del 2001, ove si conferma l'onerosità del permesso, e dal successivo articolo 16 *“ [...] il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione [...]”*.

Tale principio vale anche in caso di accertamento di conformità, come stabilito dal successivo art. 36: *“Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16”* analogamente trasfuso nell'art. 16, comma 4, della L.R. 23/85: *“Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia, oppure, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche e integrazioni e comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500.”*

L'art. 17 del DPR 380/01, rubricato *“Riduzione o esonero dal contributo di costruzione”* stabilisce, al comma 3, che *“Il contributo di costruzione non è dovuto: [...] e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storico e ambientale.”*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Tale disposizione deve ritenersi di stretta interpretazione, in quanto introduce ipotesi di deroga alla previsione generale di cui all'art. 16, comma 1, del DPR 380/2001, la quale assoggetta a contributo tutte le opere che comportino trasformazione del territorio.

Il successivo art. 123, riproducendo disposizioni già contenute nell'art. 26 della L. 09.01.1991, n. 9, dispone che *“ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 4 (vale a dire, le norme sull'esonero dal contributo, n.d.r.), nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale”*.

Deve quindi ritenersi che sia esonerato dal contributo di costruzione ogni impianto destinato alla produzione, all'utilizzo, alla conservazione di energia derivante da fonti rinnovabili, senza alcuna distinzione in termini di dimensione, potenza, struttura o – allo stato <sup>1</sup> – natura del soggetto realizzatore, privato o imprenditoriale.

Codesto Comune, dovrà, quindi, sulla base dei principi sopra enunciati, verificare se i basamenti in oggetto facciano parte integrante degli impianti, opere, relativi alle fonti rinnovabili di energia e, in caso positivo, applicare la relativa disciplina.

**Il Direttore Generale**

Ing. Antonio Sanna

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

Dir. Serv. Pian.: Ing. Alessandro Pusceddu  
Resp. Settore: Ing. Giorgio Speranza  
Funz. Istruttore: Ing. Nevio Usai

<sup>1</sup> Occorre segnalare che vi è dottrina autorevole (Sandulli, Testo unico dell'edilizia) che ritiene che l'attuale disposizione sia erede della precedente (cfr. art.9 della L. 10/1977) che, tuttavia, si riferiva chiaramente alle sole opere di contenimento energetico degli edifici e non alla produzione industriale di energia e alla successiva commercializzazione. Ne seguirebbe, perciò, la *ratio*.

*Firmato digitalmente da*

**ANTONIO  
SANNA**